

Edizione di mercoledì 15 aprile 2015

IMPOSTE INDIRETTE

[Circolare 16/E – ecco la guida per le novità sul bollo virtuale](#)

di Maria Paola Cattani

IVA

[Modalità di vendita dei “pacchetti turistici”](#)

di Marco Peirolò

DICHIARAZIONI

[I redditi dei fabbricati e le novità del quadro RB del modello Unico PF](#)

di Luca Mambrin

IMU E TRIBUTI LOCALI

[IMU: il punto sull'esenzione per i comuni montani](#)

di Fabio Garrini

ENTI NON COMMERCIALI

[Gli enti su base associativa e le prestazioni di servizi agli associati](#)

di Guido Martinelli

BACHECA

[L'organizzazione tecnologica dello studio professionale](#)

di Euroconference Centro Studi Tributarî

IMPOSTE INDIRETTE

Circolare 16/E – ecco la guida per le novità sul bollo virtuale

di **Maria Paola Cattani**

La disciplina dell'imposta di **bollo su atti, documenti e registri**, nata con il **D.P.R. n. 642/1972**, è stata nel tempo oggetto di periodiche modifiche ed aggiornamenti, per adeguarne la riscossione alle sempre nuove tipologie di atti nascenti e per semplificarla ed adattarla alle esigenze di semplificazione ed automatizzazione di contribuenti ed uffici. **L'articolo 15** del citato decreto, in particolare, che stabilisce che l'imposta di bollo può essere **assolta in modo virtuale**, su **richiesta degli interessati**, per determinati atti e documenti, è stato da ultimo **variato dalla Legge di stabilità 2014** (L. n. 147/2013), con modifiche che hanno portato al susseguirsi di nuovi provvedimenti attuativi, procedure automatizzate, *softwares* e Risoluzioni.

L'Agenzia delle entrate, con la [Circolare n. 16/E/2015](#), **pubblicata il 14 aprile 2015**, fornisce quindi un compendio ed un riepilogo di tutte le ultime novità riguardanti l'imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Si ricorda che i **più recenti interventi** che hanno concretamente modificato la disciplina in commento a seguito delle nuove disposizioni della legge di Stabilità 2014, sono stati:

1. Il [Provvedimento n. 2014/146313](#) dell'Agenzia delle entrate che ha approvato il nuovo modello di "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" che, a partire dal 1 gennaio 2015, deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche;
2. le **procedure automatizzate** per la relativa trasmissione, da parte dei contribuenti, e per la liquidazione dell'imposta, da parte dell'Ufficio;
3. il [Provvedimento n. 2015/14261 del 3 febbraio 2015](#) e la [Risoluzione n. 12/E/2015](#) che hanno rispettivamente esteso la modalità di versamento anche al modello F24 ed istituito i relativi codici tributo.

1. La disciplina e l'autorizzazione

A partire dal 1° gennaio 2015, i contribuenti che hanno scelto di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono presentare una **istanza preventiva in bollo** (mediante consegna diretta o raccomandata ar), corredata da una dichiarazione nella quale indicano il **numero presunto degli atti e documenti** che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

Competente al rilascio dell'autorizzazione e alla liquidazione del tributo è la **Direzione Provinciale** nel cui ambito ha il **domicilio fiscale il contribuente** (o del rappresentante fiscale in caso di imprese non residenti), la quale può, tuttavia, affidare le attività a specifici uffici territoriali.

L'**autorizzazione** viene concessa, previa verifica di requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del contribuente, **a tempo indeterminato** (ed è pertanto **revocabile** dall'interessato) e l'Ufficio effettua una **liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta** fino alla fine dell'anno di riferimento, suddividendola in **rate bimestrali**.

A regime, quindi, **entro il mese di gennaio dell'anno successivo** a quello di riferimento, i contribuenti presenteranno una **dichiarazione, esclusivamente telematica, contenente il numero degli atti e documenti effettivamente emessi**, distinti per voce di tariffa, in base al quale l'**Ufficio**, effettuati i controlli, **liquida l'imposta definitiva** a consuntivo da pagare a fine febbraio dell'anno successivo (o rimborsare) e che assume come base per la **liquidazione provvisoria** dell'anno in corso.

La Circolare precisa quindi che per alcuni soggetti (**Poste, banche, enti e società finanziarie e assicurazioni**), l'**art. 15-bis** ha previsto il versamento di un acconto, il 16 di aprile di ogni anno, pari al 95% dell'imposta provvisoria e ricorda inoltre che la disciplina dell'**imposta di bollo sui documenti informatici è differente**, in quanto il versamento è effettuato telematicamente tramite F24 in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. La liquidazione e i versamenti

La liquidazione definitiva dell'imposta dovuta a consuntivo per il precedente anno solare e quella provvisoria per l'anno in corso confluiscono in un unico atto che costituisce **avviso di liquidazione** dell'imposta di bollo dovuta. Di conseguenza, tale atto è **impugnabile** davanti alla Commissione Tributaria ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 546/1992.

Qualora nel corso dell'anno intervengano **modifiche della disciplina o della misura dell'imposta**, l'Ufficio può procedere alla **riliquidazione provvisoria**, che sarà notificata al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento modificativo, così come, in caso di **rinuncia all'autorizzazione** da parte dell'interessato, la liquidazione riguarderà il solo periodo compreso da inizio anno all'ultimo giorno in cui è operativa l'autorizzazione.

Mentre un eventuale **credito è rimborsabile** ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 642/1972, il **pagamento** dell'imposta risultante deve essere effettuato **nei venti giorni successivi alla notificazione** dell'avviso. Per il versamento, fino al 31 marzo 2015 è stato concesso l'utilizzo del modello F23, mentre, a seguito del citato Provvedimento del 3 febbraio 2015 è stato disposto che **dal 20 febbraio 2015** lo stesso sia effettuato **tramite il modello F24**, mediante

l'utilizzo dei codici tributo **2505** (per la rata, utilizzabile anche per il saldo a consuntivo) e **2506** (per l'acconto ex art. 15-*bis*) istituiti con la Risoluzione n. 12/E, la quale ha, per altro, precisato, che eventuali **eccedenze non sono utilizzabili in compensazione** con altri tributi.

3. Gli irregolari versamenti e le sanzioni

Anche le sanzioni applicabili e le relative modalità di irrogazione sono state oggetto di interventi e modifiche nel corso del tempo, che hanno portato alla distinzione delle sanzioni a seconda del verificarsi di **due fattispecie di violazioni di versamento**:

1. in caso di **mancato assolvimento *ab origine*** del bollo mediante **contrassegno telematico**, la sanzione va **dal 100 al 500%** dell'imposta o della maggiore imposta;
2. le eventuali violazioni riguardanti i **versamenti bimestrali e d'acconto** del tributo liquidato dall'ufficio **in base alla dichiarazione** del contribuente, invece, la sanzione ammonta al **30%**, con le relative riduzioni in caso di ritardo inferiore ai quindici giorni e regolarizzabili mediante ravvedimento operoso.

Per quanto concerne gli **obblighi dichiarativi**, invece, in caso di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio la **sanzione è calcolata tra il 100 ed il 200%** dell'imposta dovuta, con la precisazione che l'omessa presentazione può essere **regolarizzabile** entro novanta giorni, con sanzione ridotta ad un decimo.

Infine, la Circolare sottolinea come, in virtù del fatto che l'atto con cui l'Ufficio comunica ogni anno al contribuente il tributo liquidato a titolo provvisorio e definitivo ha natura di avviso di liquidazione, **l'irrogazione di eventuali sanzioni avverrà direttamente con iscrizione a ruolo** del tributo, delle sanzioni e degli interessi, **senza necessità di comunicazione di alcun altro atto** al contribuente.

IVA

Modalità di vendita dei “pacchetti turistici”

di **Marco Peirola**

L'applicazione del regime speciale ai pacchetti turistici venduti dalle agenzie di viaggio deve essere esaminato distinguendo una **triplice situazione**:

- vendita diretta al viaggiatore;
- vendita al viaggiatore tramite un'agenzia intermediaria;
- vendita al viaggiatore tramite un'agenzia che agisce in nome proprio.

Nella prima ipotesi (**vendita diretta al viaggiatore**), i soggetti che intervengono nell'operazione sono l'agenzia organizzatrice e il viaggiatore.

Il **contratto di viaggio** è sottoscritto dall'agenzia organizzatrice e dal viaggiatore e, ai fini della fatturazione, l'agenzia organizzatrice emette la fattura nei confronti del viaggiatore:

- **senza separata esposizione dell'IVA**, con la dicitura “regime del margine – agenzie di viaggio” e con l'eventuale indicazione della norma (comunitaria o nazionale) di riferimento;
- al momento del pagamento integrale del corrispettivo o, se antecedente, al momento dell'inizio del viaggio o del soggiorno.

Nella seconda ipotesi (**vendita al viaggiatore tramite un'agenzia intermediaria**), i soggetti che intervengono nell'operazione sono l'agenzia organizzatrice, l'agenzia intermediaria e il viaggiatore. Nel caso considerato, l'agenzia organizzatrice vende il pacchetto turistico direttamente al viaggiatore attraverso l'intermediazione di un'altra agenzia che s'impegna ad acquistare il pacchetto **in nome e per conto del viaggiatore** e ad un

prezzo “al lordo” della provvigione alla medesima riconosciuto dall’agenzia organizzatrice.

Ai fini della fatturazione, quest’ultima emette la fattura nei confronti del viaggiatore, domiciliato presso l’agenzia intermediaria:

- **senza separata esposizione dell’IVA**, con la dicitura “regime del margine – agenzie di viaggio” e con l’eventuale indicazione della norma, comunitaria o nazionale, di riferimento;
- **entro il mese successivo** al momento del pagamento integrale del corrispettivo o, se antecedente, al momento dell’inizio del viaggio o del soggiorno.

La provvigione che l’agenzia organizzatrice riconosce all’agenzia intermediaria deve essere documentata da un’

autofattura, che va emessa

entro il mese successivo al pagamento della provvigione stessa. Nel suddetto documento riepilogativo vanno indicati,

separatamente, i compensi soggetti a Iva da quelli non soggetti, laddove:

- i primi sono quelli relativi ai viaggi effettuati nell’Unione europea e ai viaggi cd. “misti”;
- i secondo sono quelli relativi ai viaggi effettuati al di fuori dell’Unione europea.

Infine, nella terza ipotesi (

vendita al viaggiatore tramite un’agenzia che agisce in nome proprio), i soggetti che intervengono nell’operazione sono l’agenzia organizzatrice, l’agenzia intermediaria e il viaggiatore. Nel caso in esame, l’agenzia organizzatrice vende il pacchetto turistico al viaggiatore e l’

agenzia intermediaria può operare, in via alternativa:

- **in nome e per conto proprio**, cioè come agenzia venditrice in proprio;
- **in nome proprio, ma per conto dell’agenzia organizzatrice**, cioè come mandataria senza rappresentanza.

In entrambe le ipotesi, ai fini della fatturazione, l'agenzia organizzatrice emette la fattura nei confronti del viaggiatore:

- **senza separata esposizione dell'IVA**, con la dicitura "regime del margine – agenzie di viaggio" e con l'eventuale indicazione della norma (comunitaria o nazionale) di riferimento;
- al momento del pagamento integrale del corrispettivo o, se antecedente, al momento dell'inizio del viaggio o del soggiorno.

Se l'agenzia intermediaria agisce in veste di mandataria senza rappresentanza, la base imponibile deve essere calcolata

al netto della provvigione ad essa riconosciuta.

A sua volta, l'agenzia intermediaria, a prescindere dalla circostanza che operi come venditrice in proprio o come mandataria senza rappresentanza, emette fattura al viaggiatore secondo le modalità in precedenza indicate, cioè senza esposizione dell'iva e al momento di effettuazione dell'operazione.

Per approfondire le problematiche delle agenzie di viaggio ti raccomandiamo questo seminario di specializzazione:

DICHIARAZIONI

I redditi dei fabbricati e le novità del quadro RB del modello Unico PF

di **Luca Mambrin**

Anche nella determinazione dei **redditi dei fabbricati** da assoggettare a tassazione per l'anno **2014** dovremo tenere in considerazione delle **novità normative** susseguitesi nel corso dell'anno, novità recepite nelle istruzioni alla compilazione del quadro RB del modello Unico PF 2015 che andiamo nel dettaglio ad analizzare.

Cedolare secca

Già il D.L. n. 102/2013 aveva disposto per l'anno 2013 la riduzione dell'aliquota agevolata per la cedolare secca, dal 19% al 15%, per i **contratti di locazione a canone concordato**; l'art. 9 comma 1 del D.L. n. 47/2014 ha disposto, **per il quadriennio 2014-2017**, l'ulteriore riduzione al **10%** (dal 15%) dell'aliquota, sempre in relazione ai contratti di locazione a canone concordato stipulati sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere.

Si tratta essenzialmente delle **abitazioni site**:

- nei **comuni con carenze di disponibilità abitative** individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. n. 551/1988 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia);
- nei **comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE** con apposite delibere (delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003).

Inoltre in sede di conversione del D.L. n. 47/2014 è stato **previsto** che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (26 giugno 2014, ovvero 30 giorni dal 28 maggio 2014) il CIPE aggiornasse l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera del 13 novembre 2003. Ad oggi tuttavia quest'aggiornamento ancora non è ancora stato pubblicato.

In sede di conversione del D.L. n. 47/2014 **l'aliquota agevolata** del 10% è stata estesa ai **contratti di locazione con opzione per la cedolare secca** stipulati nei comuni per i quali sia

stato deliberato, **negli ultimi cinque anni** precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), **lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi**. Si tratta di un'agevolazione riservata ai contratti di locazione stipulati a canone concordato ma che riguarda i Comuni, a prescindere dal requisito dell'alta tensione abitativa, **che siano stati colpiti da eventi eccezionali**. Il contribuente in tali circostanze, nella compilazione della **sezione II del quadro RB** (obbligatoria per i contratti con opzione per la cedolare secca) dovrà barrare **la nuova casella 9** denominata **"Stato di emergenza"**.

Inoltre, sempre in sede di conversione al D.L. n. 47/2014 è stata estesa **la possibilità di optare per il regime della cedolare secca** anche alle **unità immobiliari abitative locate** nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purchè **sublocate a studenti universitari** e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

Immobili locati a soggetti in condizioni di disagio

La L. n. 9/2007 ha disposto una particolare **agevolazione** per i **proprietari di immobili** locati a soggetti in particolari condizioni di disagio abitativo conseguenti a provvedimenti esecutivi di sfratto, che prevede **l'esclusione dal reddito imponibile** del fabbricato della quota di reddito relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della relativa procedura esecutiva.

Tale agevolazione **è stata prorogata anche per l'anno 2014** dal D.L. n. 150/2013, mentre per **l'anno 2015** tale periodo di sospensione **non è stato prorogato**: quindi la sospensione per l'esecuzione delle procedure di sfratto è di fatto scaduta al 31 dicembre 2014. Inoltre ai fini **della determinazione dell'acconto 2015** non si deve tener conto dell'agevolazione in questione e pertanto si dovrà procedere quindi al ricalcolo dell'acconto 2015.

Imu – Irpef

Per quanto riguarda invece la determinazione del reddito **dei fabbricati non locati**, vengono confermati anche **per l'anno 2014** i criteri previsti per l'anno 2013 in materia di **effetto sostitutivo dell'Imu** sull'Irpef e sulle addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi di tali immobili. Nel quadro RB dovranno essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (concessi o meno in locazione), ma il reddito dei fabbricati dovrà essere calcolato **tenendo conto solo degli immobili concessi in locazione**. Fanno eccezione a tale regola:

- il disposto dell' art. 1 comma 717 della L. n. 147/2013 che prevede che **il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale**, assoggettati all'Imu, **concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef** e delle relative addizionali nella **misura del**

50%. Tale situazione dovrà essere evidenziata nella colonna 12 “casi particolari Imu” indicando il **codice “3”**;

- le categorie di immobili per le quali è prevista **l'esenzione totale dall'Imu**; ad esempio i Comuni possono disporre l'esenzione per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In tali circostanze nella colonna 12 “casi particolari Imu” va indicato il **codice “1”**.

Infine, in materia di Imu si segnala che **è stato soppresso l'obbligo** di indicazione in dichiarazione dell'Imu dovuta per ciascun fabbricato indicato nel quadro RB.

IMU E TRIBUTI LOCALI

IMU: il punto sull'esenzione per i comuni montani

di **Fabio Garrini**

Con la **conversione in legge del D.L. n. 4/2015** (si tratta della L. n. 34 del 24 marzo 2015 pubblicata sul S.O. della G.U. del 25 marzo 2015) diviene definitivo il trattamento previsto per i **terreni ubicati nei comuni montani**, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi mesi. Tralasciando il tema della gestione transitoria 2014, in questa sede si intende proporre un **punto della situazione delle regole applicabili per il 2015**; la legge di conversione conferma infatti l'impianto del decreto, ma introduce alcune correzioni e una detrazione per alcuni Comuni ex montani.

L'esenzione

A decorrere dall'anno 2015, **l'esenzione IMU** per i comuni montani prevista dall'art. 7 lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992 viene ridimensionata. Essa infatti si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati **totalmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle **isole minori** di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (previsione introdotta dalla legge di conversione);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati **parzialmente montani** di cui allo stesso elenco ISTAT.

E' previsto inoltre che tale ultima esenzione (e anche la detrazione di cui tra un attimo si dirà), sia applicabile anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), nel caso di concessione degli stessi **in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali**. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal MEF nella **Risoluzione n. 2/DF/2015**. La prima versione, infatti, poteva lasciar intendere la possibilità che l'agevolazione potesse essere invocata anche nel caso in cui i terreni agricoli parzialmente montani fossero concessi in affitto o in comodato a soggetti in possesso dei requisiti, a prescindere dalla qualifica soggettiva del possessore (quindi anche quando il possessore fosse un soggetto diverso da CD o IAP). La versione definitiva fugò questo dubbio,

imponendo il requisito sia in capo al possessore che all'utilizzatore.

La detrazione

In sede di conversione è stata introdotta una detrazione che certamente creerà non pochi problemi di gestione. Il comma 1-*bis* dell'art. 1 del D.L. n. 4/2015, nella versione convertita, stabilisce che dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato OA del citato decreto (un elenco che comprende alcune centinaia di Comuni), **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, **si detraggono**, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, **€ 200**. Come evidenziato dall'IFEL nella nota del 6 marzo 2015, il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 1 del D.L. n. 4/2015 convertito si riferisce ai terreni di "collina svantaggiata" che si trovano in quei Comuni che erano in precedenza esenti, in quanto inclusi nella C.M. n. 9/E/1993 e che, nella classificazione riportata dall'ISTAT, risultano **totalmente assoggettati all'IMU in quanto né montani, né parzialmente montani**. Tale detrazione, in definitiva, va letta come un riconoscimento a favore dei terreni ubicati in comuni ex montani, che quindi hanno perso l'esenzione; **riconoscimento che comunque va a favore solo dei soggetti che posseggono i requisiti di coltivatore diretto o IAP**, per i terreni da questi posseduti e condotti.

L'allegato OA in questione riporta un elenco di Comuni ai quali è attribuita la qualifica "T" o "PD" (parzialmente delimitato):

- nell'ipotesi in cui nell'allegato OA, in corrispondenza dell'indicazione del Comune, sia riportata l'annotazione "**parzialmente delimitato**" (PD), la *detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della C.M. 14.6.93 n. 9* a favore di coltivatori diretti e IAP (a tal fine occorre rivolgersi al Comune per verificare tali aree);
- nel caso in cui, nell'allegato OA del D.L. n. 4/2015 convertito, al Comune sia **attribuita la sigla "T"**, la detrazione di 200 euro compete per tutti i terreni agricoli che sono posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

ENTI NON COMMERCIALI

Gli enti su base associativa e le prestazioni di servizi agli associati

di **Guido Martinelli**

La nostra rubrica settimanale continua l'analisi dei requisiti e degli aspetti fiscali dei proventi conseguiti dagli enti non commerciali: dopo [l'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza](#) si esaminano oggi le prestazioni di servizi agli associati.

All'interno della categoria degli enti non commerciali il legislatore ha destinato una particolare disciplina ai cosiddetti “**enti di tipo associativo**”, mediante le disposizioni contenute nell'art. **148 del Tuir**.

Infatti, “*per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona **non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati o partecipanti ... nonché le cessioni a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati**” (art. 148, comma 3, del Tuir). L'agevolazione **si estende inoltre agli iscritti o associati di altre associazioni** che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.*

Le associazioni che intendono accedere ai benefici fiscali devono necessariamente inserire nei propri statuti le clausole di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir. E' importante rilevare che la *ratio* di queste disposizioni è quella di garantire l'effettiva non lucratività dell'associazione, di tutelarne la democraticità, di assicurare una maggiore trasparenza gestionale e, dunque, di evitare fenomeni di elusione fiscale (cfr: Circolare n. 124/E/1998 del Ministero delle finanze).

L'atto costitutivo o lo statuto dell'associazione dovranno pertanto necessariamente contenere i seguenti **principi**:

1. i requisiti dell'assenza di finalità lucrative ovvero:

- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la distribuzione o la

destinazione non siano imposte dalla legge.

2. i requisiti necessari a verificare l'effettiva esistenza di un rapporto associativo ovvero:

- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiorenni il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

3. obbligatorietà della rendicontazione economico-finanziaria ovvero:

- obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario secondo le disposizioni statutarie, dove rilevino tutte le voci di entrata, di spesa, gli impegni assunti e ancora non pagati, i crediti non riscossi e la consistenza del patrimonio. A questo proposito il Ministero delle finanze con circolare n. 124/E/1998 ha precisato che la documentazione, anche non fiscale, di supporto al rendiconto annuale deve essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. È importante sottolineare, inoltre, che la disposizione in commento richiede **non soltanto la redazione ma anche l'approvazione** del rendiconto da parte dell'assemblea dei soci, appositamente convocata.

In sintesi, per poter beneficiare di tale regime agevolativo (di **de-commercializzazione** dell'attività resa a fronte di corrispettivi specifici) è quindi necessaria la contemporanea presenza di **quattro presupposti**:

- l'ente, in primis, deve essere qualificabile come **ente non commerciale**;
- l'ente, oltre ad essere inquadrabile tra gli enti non commerciali, deve essere qualificabile tra quelli **tassativamente elencati dal comma 3 dell'art. 148 del Tuir** (culturali, assistenziali, ecc.). Il Ministero delle finanze, nella circolare 125/E/1998, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale del 19 novembre 1992, n. 467, ha altresì specificato come non sia sufficiente in tal senso la semplice autoqualificazione statutaria da parte dell'ente, ma sia invece **"necessaria una valutazione della reale natura dell'ente e dell'attività in concreto esercitata"**;
- i **beneficiari** delle cessioni di beni e prestazioni di servizi devono essere **esclusivamente i propri associati**, partecipanti od iscritti. Ciò comporta la conseguenza che le attività rese a soggetti diversi dai precedenti, e specificamente remunerate, rivestono in ogni caso carattere commerciale;
- l'attività deve essere svolta **"in diretta attuazione degli scopi istituzionali"**.

Qualora l'associazione ponga in essere un'attività non commerciale, secondo i suesposti parametri normativi, il reddito prodotto assumerà un carattere di **"neutralità" fiscale**, andando

esente ai fini della imposizione diretta.

BACHECA

L'organizzazione tecnologica dello studio professionale

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

Euroconference presenta un percorso di
4 incontri della durata di

mezza giornata dedicato alla crescita dello studio professionale.

In una fase storica, quale quella che stiamo attraversando, di profondo mutamento della natura stessa dell'attività professionale, il Professionista deve investire sul Futuro, nella consapevolezza che diventeranno sempre più essenziali strumenti che migliorino l'**organizzazione tecnologica** dello studio professionale, l'utilizzo dei **new media**, il **controllo di gestione interno**, il **marketing** per differenziarsi dai competitors sul mercato.

I 4 incontri si terranno a
Milano, presso l'
hotel Michelangelo, nei pressi della Stazione Centrale, con
orario 14-17.30.

Il primo incontro si terrà
venerdì 17 aprile.

E' possibile partecipare al singolo evento, oppure acquisire il pacchetto completo dei 4 incontri previsti dal percorso.

17 aprile 2015

L'ORGANIZZAZIONE TECNOLOGICA DELLO STUDIO PROFESSIONALE TRA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

• Opzioni software e hardware • La scelta della piattaforma operativa e della piattaforma hardware • La scelta delle soluzioni software e hardware • Massimizzare l'utilizzo del software e dell'hardware • Riconoscimento vocale del testo • Postazioni multischermo • Palmari e altri personal digital assistants • Cloud computing e applicazioni su host • Verso l'ufficio senza

carta. Il passaggio completo al formato digitale (paperless office) • Software di gestione dei documenti • Uso professionale della videoconferenza • L'importanza dell'ufficio virtuale, del lavoro mobile e del telelavoro

Relatore:

Roberto Spaggiari – Dottore Commercialista

8 maggio 2015

L'UTILIZZO STRATEGICO DEI NEW MEDIA NELLO STUDIO PROFESSIONALE – LINKEDIN, SITO WEB, BLOG E SOCIAL NETWORK

• Nuove modalità di comunicazione: perché occuparsene? • I new media e la reputazione del professionista • L'utilizzo dei new media per il reclutamento di collaboratori e professionisti • L'utilizzo dei new media per le relazioni con i colleghi e le comunità di pratica • L'utilizzo dei new media per mantenere e fidelizzare gli attuali clienti • L'utilizzo dei new media per cercare nuovi clienti e promuovere nuovi servizi • Errori da evitare nell'utilizzo dei new media

Relatore:

Michele D'Agnolo – Docente Management dei Servizi e della Consulenza Università Trento

15 maggio 2015

COME MISURARE LA PRODUTTIVITÀ DELLO STUDIO PROFESSIONALE – STRUMENTI E METODOLOGIE UTILIZZABILI

Economia di uno studio professionale: fatturati, redditi, incassi • Rapporti tra economia e struttura dello studio • La formula di Maister • I carichi di lavoro e la loro misurazione • La compatibilità tra risorse e impieghi • Obiettivi, indicatori e traguardi per la gestione • La prospettiva della balanced scorecard

Relatore:

Barbara Borgato – Docente Controllo di Gestione Università Padova

26 maggio 2015

INTRODUZIONE AL MARKETING PER GLI STUDI PROFESSIONALI: RESTYLING E SVILUPPO DI NUOVE PRESTAZIONI PER DIFFERENZIARSI DAI COMPETITORS

Il concetto di marketing, la differenza con la pubblicità e la compatibilità con la deontologia • Vivere il cliente come risorsa anziché come problema • L'analisi e la segmentazione della

clientela • La diffusione del marketing a tutti gli addetti dell'organizzazione • La strutturazione e l'esecuzione di un piano di marketing • lo sviluppo di nuovi servizi professionali e il restyling delle prestazioni tradizionali • Il ciclo di vita del prodotto/servizio • Il restyling della prestazione professionale matura • Come differenziarsi • La lettura delle nuove esigenze dei clienti e la progettazione di servizi innovativi

Relatore:

Michele D'Agnolo – Docente Management dei Servizi e della Consulenza Università Trento